



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 settembre 2017

Prot.3077/GG/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: ulteriore informativa Legge 4 agosto 2017, n. 124: *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*

Con la presente, oltre a rimandare alla nostra precedente circolare 2795 del 28 agosto, desideriamo aggiungere alcune considerazioni su alcuni aspetti introdotti dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, entrata in vigore il 29 agosto 2017, modificando parzialmente alcune misure introdotte nel 2012 dal decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012).

Ovviamente ci limitiamo agli aspetti che possono riguardare le professioni organizzate in Ordini e Collegi tra i quali segnaliamo le seguenti disposizioni:

- Articolo 1, Commi 125/126/127 – Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche:
I commi introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, che saranno applicate a decorrere dall'anno 2018. In primo luogo, al comma 125, si prevede che le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, ONLUS e fondazioni che intrattengono rapporti economici con Pubbliche Amministrazioni, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici, saranno tenute a pubblicare – entro il 28 febbraio di ogni anno – nei propri siti o portali digitali, *“le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente”*. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti, entro il 31 maggio.

Inoltre, al comma 126 si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione dei criteri di concessione delle sovvenzioni e dei provvedimenti stessi di erogazione delle sovvenzioni, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, si applicheranno anche *“agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dalle amministrazioni dello Stato”*. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

Infine, al comma 127 si stabilisce che l'obbligo di pubblicazione di cui sopra *“non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”*.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 settembre 2017

Prot.3077/GG/ff

- Articolo 1, Comma 152 – Trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza:
Il comma, inserito durante l'esame al Senato, prevede l'obbligo per i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza. La comunicazione dei titoli come atto facoltativo è stata fino ad ora regolata dal decreto di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 137/2012), secondo il quale: "È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni".

Quindi, il comma rende un obbligo ciò che fino ad ora era stato un atto facoltativo. Tale obbligo probabilmente implicherà una revisione ed una integrazione dei contenuti informativi inseriti dagli iscritti negli Albi professionali e conseguentemente nell'Albo Unico Nazionale.

Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale approfondimento di Vostro interesse, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)